

(N. 1996)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1951

Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro del programma governativo comunicato al Parlamento, inteso ad accentrare nel Ministero del Bilancio le direttive, il coordinamento ed il controllo della politica economica e finanziaria, entro l'ambito, beninteso, dell'articolo 95 della Costituzione, il Governo proponeva, con il disegno di legge presentato il 10 settembre 1951 (atto n. 1866) il trasferimento al Ministero del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato e degli organi da questa dipendenti.

In quella occasione peraltro, si faceva riserva di provvedere al più presto a completare il nuovo assetto dei servizi finanziari, il quale comporta la devoluzione al Ministero del bilancio, oltrechè dei compiti inerenti alla formazione del bilancio dello Stato, al controllo sull'assunzione degli impegni di spesa ed a

tutte le altre funzioni che si esplicano a mezzo dei servizi di Ragioneria, anche di altre attribuzioni, tra cui quelle relative ai servizi attualmente svolti dalla Direzione generale del tesoro. Ciò sembra rispondere pienamente ad un criterio razionale, in quanto non si può concepire una funzione del Ministro del bilancio che sia limitata alla formazione del bilancio di competenza ed avulsa dalla direzione di quei servizi che seguono quotidianamente e regolano, nei limiti consentiti dalla legge, la formazione del bilancio di cassa.

In questo senso erano state fatte al Parlamento, nella seduta del 31 luglio 1951, le comunicazioni del Governo, le quali poi furono confermate durante la discussione svoltasi alla Camera dei deputati il 9 agosto u. s. Fu allora dichiarato: « Occorrerà, beninteso, dare

esecuzione all'intero programma configurato, trasferendo il più rapidamente possibile — non importa se con uno o con più provvedimenti di legge — al Ministero del bilancio i servizi della Ragioneria generale, della Direzione generale del tesoro ed anche la Presidenza dei Comitati dei prezzi e del credito e risparmio ».

Sembra, infatti, che non sia opportuno né utile, per l'organico e normale adempimento delle importanti funzioni dello Stato nel settore finanziario, protrarre più a lungo una situazione che dal luglio del corrente anno attende di essere sistemata; e che sia giunto il momento di sciogliere la riserva fatta il 10 settembre u. s. sottoponendo al vostro esame il provvedimento che deve completare, secondo un concetto unitario, i disegni di legge che già sono stati a voi presentati in questa materia.

Il 10 settembre 1951 vi furono infatti sottoposti tre disegni di legge: il primo dei quali riguardava — come si è detto — il trasferimento al bilancio della Ragioneria generale dello Stato; il secondo proponeva di attribuire al Ministero del bilancio la presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi e il terzo affidava al Ministro stesso la presidenza del Comitato per il credito ed il risparmio.

Il disegno di legge che ora abbiamo l'onore di sottoporvi si aggiunge ai tre che abbiamo ricordato; ma in realtà forma con essi un'unità organica, in quanto insieme con gli altri tende a realizzare quella maggiore funzionalità del settore finanziario che è lo scopo essenziale che si desidera raggiungere.

Con il provvedimento che vi proponiamo si demandano al Ministro del bilancio le attribuzioni finora appartenenti al Ministro del tesoro per quanto concerne il regolamento dei rapporti finanziari con l'estero, compresa naturalmente, la contrattazione di prestiti, i servizi di Cassa e di Tesoreria, i servizi monetari e quelli di vigilanza e di controllo sulla Zecca e sulla monetazione in genere; i servizi relativi alle Borse valori, alla disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni, al contenzioso valutario ed alla segreteria del Comitato interministeriale del credito.

In sostanza, si trasferiscono al Bilancio tutti i servizi della Direzione generale del tesoro, ad eccezione di quelli riguardanti le partecipazioni azionarie statali — che è apparso opportuno collegare con quelli del demanio mobiliare nel cui ambito sostanzialmente rientrano — e di quelli che concernono l'esecuzione dei finanziamenti (che peraltro avrà luogo di concerto con il Ministero del bilancio) la riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del Tesoro ed i pagamenti di contributi e di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti (ivi compreso lo stralcio della gestione relativa ai terremoti di Reggio Calabria),

Resta inteso peraltro che competerà al Ministro del bilancio di promuovere i provvedimenti che autorizzano la concessione di fondi per l'esecuzione dei finanziamenti.

In conseguenza del passaggio dei servizi, il disegno di legge prevede il trasferimento alle dipendenze del Ministero del bilancio della Direzione generale del tesoro e degli uffici centrali che ne fanno parte, con il personale relativo.

Tale trasferimento di personale fa sorgere, tanto per la nuova Amministrazione del Bilancio, quanto per quella del Tesoro, alcuni problemi di sistemazione e di inquadramento che dovranno essere risolti in sede regolamentare. A questo fine è prevista nell'articolo 3 del disegno di legge la facoltà di emanare norme di attuazione con decreto del Presidente della Repubblica. È opportuno avvertire, tuttavia, che i provvedimenti dei quali si tratta non sono destinati a provocare spese maggiori di quelle già previste negli stanziamenti di bilancio approvati dal Parlamento. Essi richiederanno soltanto alcune variazioni di capitoli, comportanti aumenti che trovano corrispondenza in riduzioni compensative.

Onorevoli senatori,

Abbiamo fiducia che i concetti ora esposti incontrino la vostra adesione e che pertanto voi vorrete approvare il disegno che vi presentiamo insieme con gli altri che vi furono sottoposti il 10 settembre u. s., in modo che si possano al più presto dare al Ministero del bilancio gli strumenti necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, all'esecuzione dei finanziamenti, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

I provvedimenti relativi all'esecuzione dei finanziamenti di cui al precedente comma saranno adottati dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro del bilancio.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro e gli uffici centrali che da questa dipendono e le cui attribuzioni sono demandate al Ministro del bilancio ai sensi dell'articolo 1, passano, con il relativo personale, alla diretta dipendenza del Ministero del bilancio.

Si applicano al personale trasferito al Ministero del bilancio le norme della legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente diritti e compensi.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro del bilancio o del Ministro del tesoro, saranno emanate le norme necessarie per l'inquadramento del personale centrale dei servizi amministrativi e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, spesa da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del bilancio, si provvede mediante riduzioni compensative degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del Bilancio è autorizzato a disporre, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.